

(N. 1120)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(PELLÀ)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1950

Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto presidenziale 3 luglio 1947, n. 678, venne stabilito che sino al 31 dicembre 1948 le disposizioni in vigore concernenti l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra agli impieghi pubblici fossero applicate anche in favore delle vedove dei caduti nella guerra 1940-1943, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

Dato che la maggior parte delle vedove dei caduti non ha potuto usufruire della cennata disposizione, ed allo scopo di venire incontro alle necessità di questa categoria di cittadini, duramente colpita con la perdita del capo famiglia, l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra ha formulato voti perchè detto beneficio sia nuovamente concesso per un congruo periodo di tempo.

Riconosciuto equo il fondamento di tale richiesta, il cui accoglimento non reca pregiudizio ad altre categorie di aspiranti ai pubblici impieghi, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene ripristinato fino al 31 dicembre 1953 il beneficio temporaneo già concesso dal decreto presidenziale 3 luglio 1947, n. 678 (articolo 1).

Detta agevolazione si applica (articolo 2) anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore dell'emananda legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso le vedove dei caduti possono presentare nel termine stabilito dal bando la sola domanda di ammissione al concorso e gli altri documenti entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1953 le disposizioni in vigore che stabiliscono la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici si applicano anche in favore delle vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

## Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già indetti, sempre che alla data medesima non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tal caso le vedove dei caduti possono presentare nel termine stabilito dal bando la sola domanda di ammissione al concorso e gli altri documenti entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.